

Ständerat

Conseil des Etats

Consiglio degli Stati

Cussegl dals stadis



Ufficio
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
buero.bureau@parl.admin.ch

7 novembre 2014

Principi applicabili all'esame di richieste concernenti l'analisi scientifica dei risultati delle votazioni non pubblicati del Consiglio degli Stati

(art. 44a cpv. 7 del regolamento del Consiglio degli Stati)

Il regolamento del Consiglio degli Stati (RCS; RS 171.14) nella sua versione del 22 marzo 2013, in vigore dal 1° marzo 2014¹, disciplina nell'articolo 44a capoverso 7 quanto segue:

Art. 44a RCS

...

⁷ L'Ufficio può autorizzare, su richiesta, un'analisi scientifica dei risultati della votazione non pubblicati.

Riunitosi il 21 e il 22 agosto 2014, l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha condotto una discussione di fondo sui criteri da applicare per autorizzare l'analisi scientifica dei risultati della votazione non pubblicati. In questo contesto si è puntualizzato che le votazioni nel Consiglio degli Stati sono in linea di massima pubbliche e i loro risultati sono accessibili pubblicamente nel Bollettino ufficiale. Nell'ambito della deliberazione in merito all'introduzione del sistema elettronico di voto (Boll. Uff. 2013, pag. 71 segg.), la Camera ha tuttavia deciso di pubblicare soltanto in determinati casi il voto dei singoli deputati sotto forma di liste. Si è quindi tenuto conto delle preoccupazioni di una forte minoranza della Camera secondo cui un'analisi sistematica e una pubblicazione dei voti nel Consiglio degli Stati renderebbe ardua la ricerca di soluzioni che raccolgano il consenso della maggioranza in entrambe le Camere. Al contempo dovrebbe però rimanere possibile un'analisi dei risultati della votazione per scopi scientifici.

Sullo sfondo di queste considerazioni, durante la sua seduta del 7 novembre 2014, l'ufficio ha deciso che le analisi scientifiche dei risultati delle votazioni possono essere autorizzate segnatamente a queste condizioni:

1. sussiste una richiesta scritta e motivata di una scuola universitaria ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'aiuto alle università (o di un'istituzione equivalente all'estero) per l'utilizzo dei dati ai fini di un progetto di ricerca scientifico;
2. La richiesta fa riferimento a risultati di votazioni di legislature precedenti;
3. Il richiedente s'impegna a effettuare l'analisi dei dati in modo tale che non sia possibile risalire ai voti espressi dai singoli parlamentari.

¹ RU 2014 251; FF 2012 8323.



4. il richiedente s'impegna a utilizzare i dati solo nell'ambito della richiesta e a non renderli accessibili a terzi. S'impegna inoltre a cancellare i dati una volta terminata l'analisi scientifica.

L'Ufficio esaminerà le richieste concernenti le analisi dei risultati delle votazioni sulla base di questi criteri e deciderà nel singolo caso se autorizzare l'analisi. La sua decisione è definitiva e non può essere impugnata.